

Conferimento di incarichi di funzione di livello generale- art. 19 comma 6 d.lgs. N. 165/2001 e succ. Modif.- tesi interpretative - controllo preventivo di legittimità'- corte dei conti - sezione centrale controllo stato corte dei conti- nota a del N. 13/

Autore:

In: Diritto amministrativo

La deliberazione in allegato di ammissione al visto e conseguente registrazione di D.P.C.M. di conferimento di incarichi di funzione di livello generale ex art. 19, commi 4 e 6 del T.U.P.I. scaturita da un rilievo istruttorio in quanto i funzionari designati risultavano titolari di incarichi dirigenziali di seconda fascia all'interno della stessa amministrazione presso cui dovevano essere incardinati a seguito di detto conferimento. Dal che si risorgevano perplessità in ordine alla attivazione nei loro confronti del ricorso all'art. 19, comma 6, della Legge sulla Dirigenza anche alla luce del parere formulato dal Consiglio di Stato in data 27.02.2003 che ha appalesato che l'art. 19 succitato costituisce un mezzo diretto a poter munire l'amministrazione di risorse esterne agli ambiti propri della P.A. conferente. Nei curricula di costoro risultava comprovata la qualificazione professionale che si esige affinché si concretizzi il quid pluris legittimante normativamente il conferimento di tali incarichi.

L'Amministrazione forniva una diversa interpretazione del dettato normativo, peraltro non condivisa dal Consigliere Delegato, di diverso avviso rispetto al Magistrato Istruttore. Il Consigliere Delegato, difatti, ha ritenuto che continuassero a sussistere dubbi e perplessità sulla legittimità dei provvedimenti in questione. Tali disallineamenti sono stati ricondotti alle difficoltà ermeneutiche ed applicative che l'art. 19, cpv., succitato ha comportato in ragione della sua portata innovativa nel sistema della pubblica dirigenza. Ci ha avviato un iter interpretativo tormentato sino a pervenire al parere del Consiglio di Stato del 27 febbraio 2003 che ha quantomeno definito gli ambiti ermeneutici insorgenti dalla disposizione di cui sopra. Deferita la questione della legittimità dei decreti in narrativa, intervenuta pronuncia collegiale della Sezione che, tuttavia, ha precisato che il disposto di cui all'art. 19 non può non essere letto congiuntamente alla L. n. 145/2002 in guisa tale da potersi legittimamente sostenere che esso sia applicabile anche ai soggetti interni alla amministrazione statale. Ne consegue che è ammesso

il ricorso ?oltrech? a professionalit? esterne, anche a quelle interne. I curricula , una volta assoggettati a ricalibratura,? possono sussumersi come idonei e tali da potersi ravvisare quel valore aggiunto necessario per il conferimento degli incarichi di dirigenza generale. La Corte, quindi, superando le censure di cui al rilievo istruttorio, ammette al visto e conseguente registrazione i decreti? assoggettati al controllo preventivo

- allegata deliberazione

<https://www.diritto.it/conferimento-di-incarichi-di-funzione-di-livello-generale-art-19-comma-6-d-lgs-n-1652-001-e-succ-modif-tesi-interpretative-controllo-preventivo-di-legittimita-corte-dei-conti-sezi/>